

	COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
--	---------------------------------------

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA VENDITA DEI PRODOTTI SUBEROSI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLE TENUTE COMUNALI "MURU E TRAESSU", "PUBUSATTILE", "MONTE E SA RUGHE" E "NURAGHE APPIU" NEL CORSO DELLA STAGIONE SUGHERICOLA 2014

Art. 1) Il Comune di Villanova Monteleone (in appresso indicato con il termine Comune) mette in vendita in pianta in un unico corpo, non a misura, in esecuzione della deliberazione n° 46 del 28/04/2014 i materiali suberosi ritraibili nella campagna di decortica 2014 dalle tenute comunali "Muru e Traessu", "Pubusattile", "Monte e Sa Rughe" e "Nuraghe Appiu". di proprietà del comune di Villanova Monteleone. della superficie complessiva pari a circa 166,88,67 ettari, così come riportate graficamente nelle planimetrie allegate alla stima appositamente predisposta e definita come "Utilizzazione sughericola 2013 proprietà Comune Villanova Monteleone (in appresso indicato con il termine Stima).

Art. 2) I materiali suberosi posti in vendita, secondo le determinazioni della stima, sono costituiti da:

- 418,96 quintali di **sughero gentile** composto da sughero gentile di estrazione successiva alla seconda dell'età variabile da 10 a 11 anni,;
- 213,2 quintali di **sugherone, sugherone di rilazo, sugheraccio e sughero fiammato** presente sulle piante della circonferenza minima di cm 60 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130.

La vendita riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili nei terreni di cui all'art. 1 del presente capitolato, anche se inferiori o superiori, sia in qualità che in quantità a quanto determinato con la stima.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali suberosi presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

Art. 3) La vendita viene fatta mediante modalità di aggiudicazione e contrattazione scelte e promosse dal Comune di Villanova Monteleone

La contrattazione ha come oggetto la vendita in un unico corpo, non a misura, di tutto il sughero descritto nell'articolo 2 del presente capitolato.

La vendita viene stabilita nel prezzo di 35,80 Euro/quintale da applicare alla quantità di sughero gentile, come descritto nell'articolo 2 del presente capitolato, pari alla misura di 418,96 quintali.

La vendita del sughero gentile, così come descritto nell'articolo 2 del presente capitolato - compreso quello di seconda decortica e immaturo, è condizionata alla tassativa decortica, senza compensi per l'aggiudicatario, di tutti i sugheri diversi dal sughero gentile presenti nelle particelle oggetto del presente capitolato e costituiti da tutto il sugherone presente sulle piante della circonferenza minima di cm 60 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130, da tutto il sugheraccio, da tutto il sugherone di rialzo, da tutto il sughero fiammato, dai pedoni, dalle collane e da tutti i pezzami.

Resta inteso che tutti i sugheri diversi dal sughero gentile sopradescritti si intendono venduti e diventeranno di proprietà dell'aggiudicatario senza compensi per il Comune.

Art. 4) Per partecipare alla procedura di aggiudicazione e di vendita i concorrenti dovranno dichiarare di essersi recati nelle particelle oggetto di decortica e di aver preso conoscenza del presente capitolato, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali dell'utilizzazione sughericola e di avere giudicato la stessa eseguibile.

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto di tutto il prodotto compreso nella partita posta in vendita e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali né per il numero delle piante già in coltura e da demaschiare, se maggiore o minore rispetto a quello desumibile da quanto indicato al precedente art. 2.

Art. 5) L'Aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune, il quale

invece non è vincolato fino all'aggiudicazione definitivamente approvata e comunicata dal Comune all'Aggiudicatario. Nel caso di mancata approvazione, per la quale il Comune non è tenuto a specificare i motivi, l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento degli obblighi contrattuali e la restituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art.6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 6) Per partecipare alla procedura di aggiudicazione e di vendita, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi assunti, i concorrenti dovranno corredare l'offerta con una **cauzione provvisoria di € 500,00** (Euro cinquecento/00) costituita da fidejussione bancaria con validità pari ad almeno giorni 180 dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 7) Immediatamente dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, o contestualmente con la stessa comunicazione, comunque non più tardi di 8 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà invitato a firmare il compromesso o il contratto definitivo di vendita.

Il compromesso di vendita terrà luogo di regolare contratto provvisorio ed il presente Capitolato ne sarà parte integrante.

Art. 8) Il pagamento del sughero avverrà nel seguente modo:

- a) una quota pari al 30% dell'importo di aggiudicazione all'atto dell'aggiudicazione definitiva;
- b) una quota pari al 20 % dell'importo di aggiudicazione entro un mese dalla data di sottoscrizione del compromesso o del contratto definitivo di vendita;
- c) la restante somma del 50 % dell'importo di aggiudicazione a conclusione della decortica e comunque non oltre il 31 settembre 2014

In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune gli interessi legali sulle somme dovute senza pregiudizio del diritto di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione definitiva e alla vendita in danno dell'Aggiudicatario.

Art. 9) Qualora l'aggiudicatario non volesse sottoscrivere il compromesso o il contratto definitivo di vendita, il Comune potrà procedere ad una nuova vendita in danno di lui e farà proprio, in ogni caso, il deposito eseguito per concorrere alla procedura di aggiudicazione.

Art. 10) Prima o contestualmente alla sottoscrizione del compromesso o del contratto definitivo di vendita, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà presentare una **cauzione definitiva nella misura del 10 % dell'importo di aggiudicazione**. Detta cauzione potrà

essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 11) L'Aggiudicatario dovrà munirsi di una polizza assicurativa appositamente costituita per tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Art. 12) Entro cinque giorni dalla firma del compromesso o del contratto definitivo di vendita l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna della sughereta al Comune. La consegna della sughereta sarà eseguita dal Direttore dei Lavori allo scopo nominato che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine assegnato per l'utilizzazione, riportando tutto ciò in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Direttore dei Lavori che effettuerà la consegna stessa. Nel verbale verranno riportate le ragioni di un eventuale rifiuto di sottoscrizione del verbale stesso.

Qualora ritenuto opportuno dal Comune dietro richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la consegna si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla sottoscrizione del compromesso o del contratto definitivo di vendita, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Una volta proceduto alla consegna il Comune trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari i seguenti documenti:

- la richiesta di consegna;
- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale;
- il compromesso o il contratto definitivo di vendita, munito degli estremi di approvazione il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'onere.

Art. 13) E' vietata la cessione dei lavori ad altri, in parte o in tutto, senza autorizzazione del Comune. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'immediata rescissione del contratto di vendita, l'incameramento, a beneficio dell'Ente proprietario, della cauzione prestata dall'acquirente nonché i maggiori danni che potrebbero derivarsi.

Art. 14) L'Aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare al Comune e all'Ispettorato Forestale, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno da quello di avvenuta consegna del bosco.

Art. 15) L'Aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione; è obbligato a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico previsto dal C.C.N.L e integrativo regionale per gli operai agricoli della provincia di Sassari o altro analogo, provvedendo agli oneri assicurativi relativi.

Terminati i lavori **dovrà essere certificata la regolarizzazione degli adempimenti assicurativi**. Il collaudo non potrà essere effettuato in assenza di tale atto.

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16) Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà del Comune. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 17) Dal momento dell'aggiudicazione fino all'ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

Si intende esclusa ogni responsabilità del Comune verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori. Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione. L'Aggiudicatario assume anche la responsabilità di eventuali azioni o

ricerche che fossero tentate contro il Comune in conseguenza dell'aggiudicazione.

Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario non potrà pretendere dal Comune indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

L'Aggiudicatario è responsabile per le maestranze da egli impiegate delle eventuali sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, gli stessi operai attuino per ricavarne "concheddos", "joneddas" o altri manufatti ancorché grezzi. S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze. L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti. A tal fine il Comune eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia avvalendosi sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Art. 18) L'Aggiudicatario è tenuto alla decortica di tutte le piante portanti il prodotto suberoso posto in vendita dal Comune così distinto:

- sughero gentile di 10 e 11 anni, di decortica successiva alla seconda e di seconda decortica, anche se pietroso, terroso, fiammato, verde o invaso da formiche;
- sugheraccio;
- sugherone, anche se affiammato o invaso da formiche, delle piante mai decorticate con circonferenza soprascorza uguale o superiore a 60 cm fino a una altezza dal suolo non superiore a 2 volte la circonferenza;
- sugherone di rialzo.

L'Aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che in ordine di priorità saranno indicate dalla Direzione Lavori.

L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte con personale esperto e con ferri ben affilati; si dovrà porre la massima cura per non intaccare il fellogeno e non provocare il distacco del legno dal fusto.

Tutte le piante dovranno essere decorticate fino a raso terra senza che vengano lasciate "calzette" sia in alto che in basso.

Su tutte le piante l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali:

- apertura delle stradelle mediante incisione longitudinale del fellogeno o "mammina" (n° 2 incisioni per pianta);
- regolarizzazione delle "collane";
- eliminazione totale dei "pedoni".

Art. 19) L'altezza di decortica delle piante già messe a coltura dovrà rispettare i limiti massimi di cui alla previsione dell'art. 20 comma 2° della L.R. 04/94. e, salvo diverse indicazioni impartite dal Direttore dei lavori, in genere dovrà essere elevata commisuratamente al vigore vegetativo dei soggetti e, in generale, di almeno 10 cm rispetto a quella attuale.

Art. 20) I lavori saranno condotti in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere portati a conclusione entro i termini della stagione sughericola 2014 come indicati ai sensi dell'art. 27 della L.R. n° 04/94.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile e tutti i sugheri diversi dal sughero gentile (sugherone, sugheraccio, sugheri fiammati, sugheri difettosi e altri pezzami) dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e luogo. Non sarà possibile decorticare le piante portanti sughero gentile e tralasciare quelle portanti sughero diverso dal sughero gentile (sugherone, sugheraccio, sugheri fiammati, sugheri difettosi e altri pezzami).

Art. 21) Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero e sugherone avvenga con difficoltà procurando danno alla mammina, l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso alla Stazione Forestale e di V.A. di Villanova Monteleone e al Comune.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari.

Solo in tal caso potranno essere interrotte le responsabilità di cui all'art. 17 comma 1 del presente capitolato restando invariate fino al collaudo tutte le altre.

In ogni caso per il sughero non estratto per il quale viene richiesto il rinvio alla campagna successiva l'aggiudicatario dovrà pagare una penale pari al 3% dell'intero importo di aggiudicazione.

Art. 22) Il Direttore dei Lavori si riserva di effettuare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, anche in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione; dei sopralluoghi in contraddittorio saranno redatti appositi verbali.

Art. 23) Il Direttore dei Lavori curerà la tenuta dei seguenti documenti:

- Registro dei mezzi da utilizzare per le operazioni di carico, pesatura e trasporto;
- Giornale dei Lavori sul quale verranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati: particella ove sono in corso i lavori, mancata misurazione comunicata dall'Aggiudicatario, sospensioni, assenza di maestranze nell'area assegnata, rilievo di inadempienze, ogni altro fatto significativo di rilievo.

Il Direttore dei Lavori curerà altresì copia della documentazione relativa ai pagamenti eseguiti dall'Aggiudicatario.

Art. 24) Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data di consegna: Euro 100,00 (cento/00) al giorno;
- b) per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, di cui all'art. 21 del presente Capitolato: Euro 25,00 (venticinque/00) al giorno;
- c) per mancata estrazione del sughero gentile, del sugherone o del sugheraccio indicati nel precedente art. 18 Euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta **trascurata**;
- d) per mancata estrazione di sughero gentile fiammato: Euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta **trascurata**;
- e) per mancata estrazione di sugherone fiammato: Euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta **trascurata**;
- f) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 18: Euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
- g) per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente art. 18: Euro 10,00 (dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette";

- h) per lesioni praticate sul fellogeno: € 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
- i) per mancanza ed imperfetta esecuzione della doppia “*stradella*” di cui al precedente art. 18: Euro 5,00 (cinque/00) per ogni pianta priva di incisione e Euro 5,00 (cinque/00) per irrazionale incisione;
- j) per mancata estrazione del sugherone di rialzo indicati nel precedente art. 18: Euro 5,00 (cinque/00) per ogni pianta **trascurata**;
- k) per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell’area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni plancia;
- l) estrazione di piante fuori dall’area assegnata : Euro 30,00 (trenta/00) per ogni pianta;
- m) taglio delle porzioni di sugherone di rialzo solidali con il sughero gentile o regolarizzazione del piede della plancia prima di essere portata al peso per la mancata osservanza delle prescrizioni dell’art. 19: Euro 15,00 (trenta/00) per ogni pianta.

Le penali di cui sopra saranno applicate facendo salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia. In particolare, nel caso in cui si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o “mammina” si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 21,23 e 25 della L.R n.4/94.

L’accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni relative alle violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all’Aggiudicatario sia nel corso dei lavori che in fase di collaudo.

Le somme che l’Aggiudicatario dovrà versare al Comune per penalità ed **indennizzi saranno pagate al più tardi entro otto giorni** dalla data di comunicazione.

Art. 25) L’aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- b) a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in

conseguenza del trasporto dei prodotti suberosi.

Art. 26) All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- a) accendere fuochi in foresta;
- b) effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- c) eseguire la decortica su piante non assegnate.

Art.27) E' facoltà della Direzione Lavori, anche su richiesta del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Sassari , di sottrarre alla decortica le piante che potrebbero subire danni in conseguenza delle condizioni fisiologiche predisposte da avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 28) Qualora l'aggiudicatario non ottemperi ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Capitolato, il contratto si intende rescisso con semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa accampare pretesa alcuna e sarà incamerato il deposito cauzionale oltre a quanto versato.

Art. 29) Le spese di copia, stampa, carte bollate, postali ed altro inerenti il contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario; sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione del contratto ed ogni altro onere accessorio. Le spese per IVA, a carico dell'aggiudicatario nella misura prevista dalla legge, dovranno essere versate unitamente al pagamento del prodotto sughero secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

Art. 30) La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario al Comune entro 30 giorni dal termine stabilito per la conclusione dei lavori. Il Comune dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali e proseguirla entro 30 giorni dal ricevimento al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari, unitamente alla indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto e a una relazione del Direttore dei Lavori, certificante la regolare esecuzione dei lavori, anche nei riguardi degli adempimenti degli obblighi assicurativi, completa della documentazione indicata nell'art. 25 del presente capitolato. Il collaudo sarà effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari. Il collaudo avverrà alla presenza o in contumacia dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero di un suo rappresentante a tal fine incaricato.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del Comune da un funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.

Tutte le spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 31) Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente Proprietario. La cauzione di cui all'art. 10 e la polizza di cui all'art. 11 potranno essere svincolate solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso il Comune.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

Art. 32) La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà effettuata dal Funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari o da altro Tecnico collaudatore.

Art. 33) Per quanto non disposto nel presente Capitolato si applicherà la normativa di settore.

Art. 34) L'aggiudicatario elegge domicilio nel Comune di Villanova Monteleone proprietario delle sugherete.

Resta inteso che per qualsiasi controversia di natura Giudiziaria la vertenza si porterà nanti l'Autorità competente per territorio

_____	_____
Il Comune	_____
L'Aggiudicatario	_____